# COMUNE DI PORTO AZZURRO – PROVINCIA DI LIVORNO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO "D. CECCHINI" CON U.S. PORTO AZZURRO

\* \* \* \* \*

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese
, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto
Azzurro, davanti a me Dott.ssa Francesca Barberi Frandanisa, nella mia
qualità di Segretario Comunale, sono personalmente comparsi i signori :
- Dr. Ciro SATTO, nato ad e residente in
, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità d
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Porto Azzurro (d
seguito denominato Comune) e dichiara di agire esclusivamente in nome
per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (Cod. Fisc
82001830494);
- Sig. Luca Cinganelli, nato a e residente a
il quale interviene non in proprio, ma in qualità d
Presidente pro tempore della Società Sportiva denominata U.S. Porto
Azzurro, avente sede a Porto Azzurro, Viale Europa codice fiscale e partita
I.V.A. n° 01437150491, di seguito denominato Gestore. Della loro piena
capacità io sottoscritto Segretario comunale sono personalmente certo e
poiché le stesse sanno leggere e scrivere rinunciano con il mio consenso
all'assistenza dei testimoni.

Che nel territorio dell'Ente insiste un campo di calcio di proprietà comunale in Loc. Santissimo denominato "D. Cecchini";

Che il Comune di Porto Azzurro riserva il massimo interesse allo sviluppo ed al potenziamento delle attività sportive ed in genere a quelle iniziative che diffondono ed incoraggiano nei cittadini e nei giovani in particolare, l'esercizio di attività motorie e riconosce il valore delle attività sportive come mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile e di tutela della salute, nonché come fattore in grado di incrementare la presenza turistica sul territorio comunale;

Che la Società U.S. Porto Azzurro ha espresso la propria disponibilità ad assumere il servizio in parola;

Che con delibera di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'affidamento della gestione e della manutenzione e lo schema di Convenzione del Campo Sportivo comunale di cui trattasi;

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### articolo 1

#### Oggetto della concessione

Il Comune di Porto Azzurro, come sopra rappresentato, affida all' Associazione Sportiva U.S. Porto Azzurro che accetta e che ha tra le proprie finalità la pratica dello sport dilettantistico, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive per la formazione educativa e sportiva dei giovani, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, dell'impianto sportivo sito in Loc. Santissimo. In particolare il Comune proprietario affida al gestore le seguenti strutture e i relativi servizi di supporto:

- n. 1 campo di calcio regolarmente attrezzato, recintato e con impianti di illuminazione;
- n. 1 tribuna coperta;
- n. 1 locale biglietteria;
- n. 1 locale ufficio;
- n. 4 locali spogliatoi con docce;
- n. 1 locale caldaia:
- n. 1 locale magazzino;
- n. 1 locale bagni per pubblico

#### Articolo 2

### Prestazioni oggetto del servizio e modalità di svolgimento

#### manutenzione:

- innaffiamento quotidiano;
- taglio del manto erboso, (il prato non deve superare i 3 cm di altezza), da eseguirsi una volta al mese;
- segnatura del campo sportivo, da eseguirsi prima dell'inizio delle manifestazioni sportive;

#### pulizia:

la pulizia deve essere eseguita, provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari dei locali e dei servizi igienici, posti all'interno del Campo Sportivo al termine dell'attività sportiva.

Essa comprende in particolare:

- spazzatura e pulizia dei pavimenti presenti nel Campo sportivo (una volta al giorno);
- asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti (una volta al giorno);

- lavaggio e disinfezione dei gabinetti, degli apparecchi igienico sanitari, delle docce e relativi anti-servizi, da eseguirsi all'inizio di ogni turno di lavoro (una volta al giorno);pulizia delle tribune (una volta a settimana).
- Lavaggio e sanificazione rivestimenti murali docce e servizi igienici (una volta al mese);
- pulizia panchine e arredi spogliatoi (una volta al mese).

#### Custodia e sorveglainza

Il Gestore è costituito custode del bene, dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento, sia durante le attività di allenamento, sia durante lo svolgimento di incontri o tornei calcistici, debitamente autorizzati dall'Ente.

#### Articolo 3

## Durata del servizio e obblighi dei gestori del contratto di servizio e copertura assicurativa

La gestione del servizio oggetto del presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) a partire dal 01.06.2021 fino al 31.05.2024.

Il Comune di Porto Azzurro resterà estraneo a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da essi dipendenti, impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione. I gestori si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi, applicando integralmente tutte le norme in

vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti.

#### Articolo 4

#### Personale addetto al servizio

Il gestore dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni del contratto di servizio, mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

#### Articolo 5

## Eventuali cause di risoluzione della Convenzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Il Gestore sarà dichiarato decaduto dalla presente Convenzione:

- a) In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione;
- b) In caso di gravi e colpevoli inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la decadenza sarà dichiarata dopo che il Comune abbia contestato, per mezzo di lettera raccomandata, le inadempienze rilevate e diffidato il Gestore a sanare le stesse entro un congruo termine e le società non vi abbiano provveduto.

La dichiarazione di decadenza comporta la riconsegna del bene di proprietà del Comune in perfetto stato di manutenzione ed efficienza entro i termini fissati dal Comune stesso.

In caso di mancato rispetto di tale termine, il Comune ha ampia facoltà e diritto di immettersi immediatamente nella gestione del servizio senza possibilità per il gestore di addurre eccezioni di sorta. In caso di decadenza il Gestore è tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune.

#### Articolo 6

#### Controlli

L'Amministrazione Comunale esercita il controllo sull'espletamento del servizio.

Qualora rilevi inadempienze, il Comune informa tempestivamente il Gestore affinché adotti le misure necessarie per ricondurre l'esecuzione del contratto in un ambito di correttezza.

Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori in relazione alle mansioni previste, la convenzione potrà essere risolta.

#### Articolo 7

Canone – Corrispettivo di gestione – Tariffa d'uso

Il Gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di € 4.320,00 in dodici soluzioni da € 360 mensili.

Il Comune verserà al Gestore, a titolo di contributo, previo rendiconto delle spese sostenute e degli incassi derivanti dalle attività istituzionali svolte dall'associazione, per il completo svolgimento della presente Convenzione, € 14.400,00.

#### Articolo 8

#### Tutela dei lavoratori

Il Comune di Porto Azzurro resterà estraneo a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle vigenti disposizioni legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, applicando integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti.

#### Articolo 9

#### Rispetto degli orari e delle norme

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi. Inoltre il gestore si impegna a tenere un registro delle presenze giornaliere e a trasmetterne copia annualmente al Responsabile dell'Area Amministrativa. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

#### Articolo 10

#### Utenze

Sono a carico del Comune di Porto Azzurro le spese relative alle utenze elettriche e di riscaldamento dell'acqua per gli spogliatoi.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si

verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore al dato di consumo storico dell'impianto, potrà chiederne conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

#### Articolo 11

#### Responsabilità e sicurezza dell'impianto

Il gestore è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso dell'impianto sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Porto Azzurro, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario. Il gestore solleva il Comune di Porto Azzurro da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà

l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese. Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

#### Articolo 12

#### **Applicazione**

Per quanto non previsto nel presente atto le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre normative vigenti in materia.

Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente atto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale ho fatto constatare con il presente atto contiene in n. 7 fogli compresa la presente ed è stato scritto sotto la mia personale e permanente vigilanza da persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritta da tutti quanti sopra.

-Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Ciro SATTO	
•••••••••••	
- Per la Società Sportiva USPA Sig. Luca CINGANELLI	
- Il Segretario Comunale Dott. Francesca BARBERI FRANDANISA	